

Area Energia

Circolare n. 7 EG/cg  
26 agosto 2024

Transizione 5.0: Il Mimit pubblica le linee guida con gli esempi di calcolo.

**SINTESI**

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa "Transizione 5.0". In particolare, al Capitolo 2, indica i "Criteri per la determinazione dei risparmi energetici"

-----  
Il Mimit lo scorso 16 agosto 2024 ha emanato una circolare operativa sull'incentivo fiscale destinato alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Il documento in oggetto del Mimit, suddiviso in 9 capitoli spiega, nel dettaglio, come determinare i risparmi energetici nelle fasi del processo di transizione, anche attraverso esempi di calcolo della riduzione dei consumi energetici; quali sono i requisiti degli impianti destinati all'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, con attenzione al metodo di individuazione del fabbisogno dell'impresa e, ancora, come "non arrecare un danno significativo" (articolo 17 del regolamento Ue 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020). Nella stessa circolare, inoltre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti sulle procedure relative alla trasmissione delle comunicazioni di prenotazione del beneficio, a cui è stato dato il via lo scorso 7 agosto 2024, di avanzamento e di completamento del progetto e di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

In particolare, la linea guida al Capitolo 2: "Criteri per la determinazione dei risparmi energetici" indica le modalità di calcolo relative alle situazioni ex-ante ed ex-post degli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici.

Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto.

In particolare:

- per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
- per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);
- per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei

dati disponibili riproporzionati sull'intera annualità (Nota: qualora l'impresa disponga di dati parziali inerenti ai consumi energetici misurati nei mesi relativi all'esercizio precedente, questi possono essere utilizzati in combinazione con i dati relativi all'esercizio in corso ed eventualmente riproporzionati sull'annualità);

- per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
  - a. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  - b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
  - c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche. Tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato. Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi. Ai fini dell'individuazione della natura dell'indicatore che meglio descrive tali relazioni, si potrà far riferimento, ove possibile, a studi di settore, letteratura, offerte di mercato (per ciascuno occorre fornire i riferimenti dettagliati delle fonti).

Gli **Indicatori** (KPI – Key Performance Indicator) dovranno consentire la corretta normalizzazione dei consumi della situazione ante realizzazione dei progetti di innovazione rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post realizzazione dei medesimi progetti, ovvero sia il calcolo dei risparmi a parità di servizio reso (es. medesimo prodotto realizzato o medesimo servizio erogato).

Allegato: [Transizione 5.0 - Circolare operativa \(Mimit 16/08/2024\)](#)